

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/724 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione ⁽³⁾, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.
- (3) Le misure antidumping e compensative combinate risultanti sotto forma di dazi *ad valorem* erano quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda è stata presentata il 14 dicembre 2015 dall'associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association — APFE) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.
- (6) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 15 marzo 2016 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.⁽³⁾ GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22.⁽⁴⁾ GU C 99 del 15.3.2016, pag. 10.